DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 408 del 31 maggio 2022

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'agenzia. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs. 33/2013 art 18.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [...]

Allegati n: 0

Oggetto: Modifica al Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottato con DGR 186/2022

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);

Rilevato che ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificati e integrati:

- Comma 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici* […] *adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- Comma 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei sevizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art.35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spese per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente"*;
- Comma 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e seconde le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima […]. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;
- Comma 4: *"(…) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.";*
- Comma 6: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

Dato atto che il sopracitato articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, assumendo valenza fondamentale la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione

organica si risolve in ultima istanza nel valore finanziario di "spesa massima potenziale" e che tale valore finanziario resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 maggio 2018, che sono volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l'articolo 20, comma 7, della L.r. n. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 21 quinquiesdecies della L.r. n. 32/2002, come sostituito dall'art. 17 della L.r. n. 28/2018, che prevede, al secondo comma, che *"Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore"*;

Visto l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nelle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che prevede, al comma 6 bis dell'art. 6, che fino al 30 aprile 2022, data entro la quale le Amministrazioni devono adottare il Piano integrato di attività e organizzazione, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 per la mancata adozione del Piano della Performance;

Visto l'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 09/06/2021, convertito dalla l. n. 113/2021, che ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) entro il 31/01 di ogni anno. Detto Piano, a regime, dovrebbe riassumere, al proprio interno, numerosi documenti programmatori adottati separatamente dall'Amministrazione, tra i quali il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Preso atto tuttavia che i decreti attuativi previsti dai commi 5 (deputato ad individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO) e 6 (destinato all'adozione di un PIAO-tipo al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nella sua redazione) della norma di cui al precedente capoverso non sono ancora stati adottati e che l'art. 7 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 ha modificato l'art. 6, comma 6 del suddetto DL 80/2021 la cui attuale formulazione stabilisce che *"in sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 giugno 2022"*;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, rimangono valide alla data attuale, nell'ordinamento normativo, le disposizioni che disciplinano i vari documenti programmatori succitati tra cui l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale;

Visto il Decreto ARTI n. 41 del 28 gennaio 2022 avente ad oggetto *"Modifiche ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 approvati con DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020 e Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.",* approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 28 febbraio 2022;

Dato atto che il suddetto Decreto ARTI n. 41/2022 ha fissato la capacità assunzionale per l'anno 2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ed ha stabilito le relative modalità di copertura dei posti;

Preso atto, con riferimento a n. 28 posti di categoria C, profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" non coperti alla data attuale, che la graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto n. 281/2019 risulta esaurita;

Preso atto pertanto che, come previsto dal Decreto ARTI n. 41/2022, si ravvisa la necessità di procedere all'indizione di una procedura concorsuale;

Valutato, in base alle esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle politiche attive presso i Centri per l'impiego, e nel pieno rispetto della DGR 186/2022, che ha previsto che il reclutamento previsto dal suddetto Decreto 41/2022, *"alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia",* di prevedere che delle n. 28 unità complessive, n. 14 unità abbiano il profilo di "Assistente in politiche del lavoro senior" e n. 14 abbiano il profilo di "Assistente in politiche del lavoro";

Ritenuto opportuno procedere alla copertura dei suddetti posti come di seguito indicato:

- n. 14 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro senior" da coprire mediante l'indizione di una procedura concorsuale;
- n. 14 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da coprire mediante l'indizione di una procedura concorsuale;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di modificare il Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego per il triennio 2022-2024, come approvato con la DGR n. 186/2022, procedendo all'assunzione delle complessive n. 28 unità di categoria C con profilo professionale afferente alle politiche del lavoro come di seguito indicato:
    - n. 14 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro senior" da coprire mediante l'indizione di una procedura concorsuale;
    - n. 14 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da coprire mediante l'indizione di una procedura concorsuale;

2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni del sopra citato Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, alla cui attuazione si procederà secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 186/2022;

3. di pubblicare il presente Decreto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego - ARTI, ai sensi della normativa vigente.

LA DIRETTRICE
SIMONETTA CANNONI

CANNONI SIMONETTA
31.05.2022 08:55:26
GMT+00:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.